

## MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 4° REPARTO - 12^ DIVISIONE e-mail: r4d12s0@persociv.difesa.it

PERSOCIV E/12

Prot.nr. 0046547 del 18-06-2008 PARTENZA

A DIREZIONI GENERALI
UFFICI CENTRALI
ENTI AUTONOMI
(indirizzi in allegato)

stessi dell'anno precedente.

OGGETTO: DETRAZIONI D'IMPOSTA - LEGGE FINANZIARIA 2008.

La Legge finanziaria per il 2008 ha introdotto una importante novità in tema di richiesta di detrazioni d'imposta per familiari a carico, infatti:

•	Fino al 31 dicembre 2007	$\Box$	la richiesta, dopo essere stata presentata per la prima volta,
			andava rinnovata solo in caso di modifiche delle condizioni di spettanza delle detrazioni.
•	Dal 1° gennaio 2008, invece	·, 🖒	la richiesta va rinnovata ogni anno anche se i presupposti per il godimento delle detrazioni sono gli

Perciò,

per poter beneficiare delle <u>detrazioni per carichi di famiglia</u> in busta-paga, <u>bisogna ripetere la domanda ogni anno,</u>

> anche se la situazione lavorativa e familiare del richiedente non si è modificata rispetto all'anno precedente.


La domanda deve contenere una serie di indicazioni la cui assenza comporta il mancato riconoscimento del beneficio (ad esempio, occorre indicare il codice fiscale delle persone per le quali si intende usufruire delle detrazioni).

Per garantire la corretta formulazione dell'istanza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha predisposto un modello (allegato alla presente circolare) da compilarsi, **con esclusione di ogni altra forma di richiesta**, a cura dei dipendenti il cui cedolino è prodotto dallo stesso MEF.

Tra costoro, rientrano i <u>dipendenti civili dell'Amministrazione Difesa in</u> servizio presso "Enti Centrali".



Al fine di disciplinare, quindi, il notevole flusso di domande che annualmente dovranno pervenire alla Direzione Generale per il Personale Civile, e per garantire la puntuale attribuzione in busta-paga delle detrazioni richieste, si rende necessario indicare le modalità e i tempi di trasmissione che, senza pregiudizio per le esigenze di riservatezza in ordine ai dati contenuti nelle richieste, dovranno essere osservati:



Circa la tempistica,

per quanto concerne le richieste di detrazioni relativa al **2008** 

i modelli dovranno pervenire alla citata 12<sup>^</sup> Divisione entro il <u>30 settembre 2008</u>.

La mancata presentazione comporterà l'interruzione del riconoscimento di tutte le detrazioni ed il recupero di quelle già attribuite nel corso del 2008.

Per quanto, invece, riguarda le richieste di detrazioni relative al **2009 e** a **ciascun anno successivo** 

i modelli dovranno pervenire, sempre alla 12<sup>^</sup> Divisione, entro il **31 marzo** di ogni anno per il quale si richiedono le detrazioni.

Anche per questi futuri anni, l'assenza della richiesta comporterà la privazione di ogni detrazione per familiari a carico.

Le modalità e i tempi di trasmissione indicati si riferiscono, ovviamente, al solo appuntamento annuale nel quale un gran numero di dipendenti presenterà la richiesta di routine (quella, cioè, finalizzata a non perdere le detrazioni già presenti sul cedolino).

Se, invece, il singolo dipendente dovrà presentare la domanda

- per beneficiare per la prima volta delle detrazioni per i familiari
- o per segnalare una modifica che comporti una variazione nel godimento delle detrazioni già presenti in busta-paga (ad es. nascita di un figlio, separazione dal coniuge, ecc.),

la richiesta potrà, <u>a meno di diversa indicazione da parte di ciascuna</u> <u>Segreteria del Personale</u>, essere presentata anche direttamente a Persociv.

Tale presentazione potrà avvenire in qualsiasi momento dell'anno così da consentire tempestivamente al dipendente di beneficiare della detrazione o, viceversa, di interromperne la fruizione.

Poiché l'esperienza maturata testimonia una debole conoscenza dei dipendenti sul tema delle detrazioni d'imposta, questa Direzione Generale ha predisposto un'apposita dispensa divulgativa (anch'essa allegata in copia) che, dopo aver trattato gli aspetti generali della materia, si concentra sugli accorgimenti da osservare per una corretta compilazione e presentazione del modello di richiesta. Congruo spazio viene anche dedicato alle domande più frequenti formulate dagli amministrati, a cui seguono le pertinenti risposte.

Si invitano, pertanto, tutti gli Enti in indirizzo, ad osservare modalità e tempistica di trasmissione del modello, nonché a favorire la massima diffusione della dispensa presso il proprio personale.

Si evidenzia, infine, che la presente circolare, il modello di richiesta delle detrazioni ed il vademecum sono anche pubblicati sul sito internet "www.persociv.difesa.it".

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE Filippo AUAGNANO

4

DIFESA GABINETTO	ROMA
STAMADIFESA R.I.S.	٠.
STAMADIFESA C4	"
STATO MAGGIORE ESERCITO	"
STATO MAGGIORE MARINA	"
STATO MAGGIORE AERONAUTICA	"
SEGREDIFESA U.A.G.	"
" USG GESTIONE ENTI AREA INDUSTRIALE	"
" UAS	"
PERSOCIV	"
BILANDIFE	"
ONORCADUTI	**
PERSOMIL*	44
PREVIMIL	44
TERRARM	44
NAVARM	دد
ARMAEREO	۲6
TELEDIFE	"
GENIODIFE	66
DIFESAN	66
COMMISERVIZI	
ISPETTORATO LOGISTICO E.I.	cc
NAVISPELOG	cc
COMLOG	**
SUPERCONSIGLIO FORZE ARMATE	"
ISPEDIFE	٠.
RAMDIFE	"
10° AUTOGRUPPO	"
UFAULAV	44
COMMISSIONE CADUTI IN GUERRA	"
ORDINARIATO MILITARE	
CORTE MILITARE D'APPELLO	• •
COMMISSIONI DECORAZIONI VALOR MILITARE	66
COLLEGIO MEDICO LEGALE	44
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	44
CONSIGLIO ORDINE VITTORIO VENETO	••
PROCURA GEN.MIL c/o CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	"
C.A.S.D.	"
CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE	
PROCURA GEN.MIL c/o CORTE MILITARE D'APPELLO	
CIRCOLO UFFICIALI M.M TERMINILLO	RIETI
MARIDISTSPORT	SABAUDIA
MARIDIST	ROMA
CIRCOLO UFFICIALI M.M.	"
QUARTIER GENERALE MARINA	**
CIRCOLO SOTTUFFICIALI M.M. MARICRYPTO	**
MARICAPITALE	**
UTNAV	"
MARIGENIMIL	"
CIVILSCUOLADIFE	"
MARICOMMI	66
MARITELE	"
UFFICIO CORPO GENIO AERONAUTICO	"
ISTITUTO MEDICINA LEGALE A.M.	
COMAER	ROMA+TERMINILI

COMAER ROMA+TERMINILLO
\* E' escluso il personale in servizio presso le sedi di Orvieto e di Bagni di Tivoli il quale è amministrato dal rispettivo servizio amministrativo di F.A.



MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE IV REPARTO – 12^ DIVISIONE

# Le detrazioni d'imposta nella busta-paga del lavoratore dipendente













Dispensa informativa destinata ai dipendenti civili dell'Amministrazione Difesa in servizio presso Enti Centrali

#### **Presentazione**

In materia di imposte sui redditi, gli obblighi e le tutele che concernono il lavoratore dipendente non sono sempre chiaramente noti.

Addirittura imperscrutabile può risultare il cedolino-paga nella parte in cui reca informazioni di carattere fiscale.

Scopo di questa dispensa è, appunto, quello di avvicinare i dipendenti ad una disciplina più intelligibile di quanto spesso si creda e di aprire un canale di comunicazione fluido con i colleghi della 12^ Divisione che ne amministrano il trattamento economico.

Il lavoro consta di una premessa e di quattro capitoli che si prestano anche ad una lettura modulare.

La premessa ed i primi due capitoli affrontano gli aspetti più generali in tema di Irpef e di agevolazioni fiscali in busta-paga costituendo una lettura che, si ritiene, possa essere di interesse generale.

I capitoli 3 e 4, invece, sono di specifico interesse per tutti coloro il cui cedolino viene elaborato dal "Service Personale Tesoro", il sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra costoro, rientrano i dipendenti civili dell'Area Centrale dell'Amministrazione Difesa (quelli, cioè, amministrati direttamente dalla Direzione Generale per il Personale Civile - Persociv).

Tali due ultimi capitoli si concentrano su un nuovo adempimento, introdotto dalla Legge finanziaria per il 2008, a carico di ogni lavoratore dipendente che intenda godere delle detrazioni per familiari a carico.

La norma in questione prevede che i lavoratori dipendenti, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia nella busta-paga, devono dichiarare "annualmente" al sostituto d'imposta di avervi diritto e indicare il codice fiscale delle persone a carico.

Quindi, per poter beneficiare delle predette detrazioni, bisogna ripetere la domanda ogni anno, anche se la situazione lavorativa e familiare del richiedente non si è modificata rispetto all'anno precedente.

Per garantire la corretta formulazione della richiesta, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha predisposto un apposito modello per la cui consegna a Persociv vengono illustrate, nel capitolo 3, modalità e tempistica.

Il modello approntato dal MEF è accompagnato da esaustive istruzioni per la compilazione. Tuttavia, allo scopo di sciogliere eventuali dubbi legati a specifiche questioni, vengono offerte, al capitolo 4, istruzioni integrative corredate di alcune tra le più frequenti domande formulate dagli amministrati, seguite dalle pertinenti risposte.

Circa le fonti utilizzate per la produzione di questo vademecum, si menzionano i seguenti documenti, tutti a cura dell'Agenzia delle Entrate: "Annuario del contribuente 2008"; "Nuove agevolazioni fiscali per la famiglia" – dispensa n. 2/2008 de "l'Agenzia informa"; "Come correggere gli errori fiscali" – circolare del 6 giugno 2007 ad opera della Direzione Regionale della Toscana; "Detrazioni anno 2008" – messaggio n. 60/2008 del "Service Personale Tesoro"; "Istruzioni Unico PF 2008".

Si sottopone, quindi, questo manualetto all'attenzione di tutti gli amministrati e, più in generale, di tutti coloro che possano avere interesse a leggerlo.

Ai responsabili delle Segreterie degli Enti Centrali, che rappresentano un prezioso tramite tra i dipendenti e Persociv, si chiede di favorirne la massima diffusione presso il proprio personale.

Si segnala, inoltre, che il presente documento, per una più agevole ed estesa fruizione, è pubblicato sul sito internet "www.persociv.difesa.it".

Nella prospettiva di una futura edizione, saranno gradite, da chiunque, proposte di miglioramento concernenti sia l'aspetto sostanziale che quello comunicativo.

Eventuali suggerimenti potranno, perciò, essere rivolti all'estensore della presente dispensa, il collaboratore di amministrazione Vincenzo Convertito, presso i seguenti recapiti:

telefono - 06/49862544

indirizzo e-mail – <u>r4d12s4@persociv.difesa.it</u>

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE Filippo GUAGNANO

## **Indice**

Premessa - Il prelievo Irpef	
in busta-paga	pag. 4
Capitolo 1 - Il calcolo dell'Irpef	
mensile	pag. 6
Aliquote e scaglioni di reddito	pag. 6
Dal reddito complessivo all'Irpef netta	pag. 7
Capitolo 2 - Le detrazioni mensili d'imposta	
a beneficio del lavoratore dipendente	pag. 8
Le detrazioni d'imposta per lavoro dipendente	pag. 9
Le detrazioni d'imposta per familiari a carico	pag. 10
La detrazione per il coniuge a carico	pag. 12
La detrazione per i figli a carico	pag. 13
- Come va ripartita la detrazione tra i genitori	pag. 14
- Le regole per i figli in caso di separazione legale o divorzio	pag. 15
- Attribuzione al primo figlio della detrazione prevista per il coniuge	pag. 15
- La detrazione per le famiglie numerose	pag. 16
La detrazione per gli altri familiari a carico	pag. 17
Capitolo 3 - Il modello di richiesta delle	
detrazioni mensili d'imposta	pag. 18
Capitolo 4 - Istruzioni integrative per la compilazione del	
modello di richiesta delle detrazioni d'imposta	pag. 21
Anno per il quale si chiede di beneficiare delle detrazioni	pag. 21
Rilevazione del "numero di iscrizione"	pag. 26
Mese di decorrenza delle detrazioni	pag. 27
Reddito complessivo previsto	pag. 29
Richiesta della detrazione per lavoro dipendente	pag. 31
Segnalazione di familiari a carico	pag. 32
Sottoscrizione della dichiarazione	pag. 34
Presentazione del modello	pag. 35

# Premessa IL PRELIEVO IRPEF IN BUSTA PAGA

Il lavoratore dipendente subisce, su ogni emolumento percepito, un prelievo fiscale che viene operato, per disposizione di legge, a cura del proprio datore di lavoro.

Quest'ultimo, quindi, preleva una determinata porzione di quanto guadagnato dal lavoratore e lo versa all'Erario per conto del quale agisce.

Il datore di lavoro, proprio per il fatto che si "sostituisce" all'Erario, viene definito <u>"sostituto d'imposta"</u>.

L'imposta trattenuta al dipendente, invece, assume il nome di **"ritenuta d'acconto"** poiché il "sostituto" effettua il prelievo sulla base del solo reddito da lui corrisposto, ignorando eventuali altri redditi che aumenterebbero il prelievo fiscale od oneri (ad esempio, spese mediche) che, viceversa, diminuirebbero la portata dell'imposizione.

Il riepilogo di tutto ciò che ha rilevanza ai fini fiscali viene effettuato annualmente dal "sostituto" tramite il <u>"modello CUD"</u>, una certificazione dei redditi consegnata ad ogni dipendente nei primi mesi dell'anno successivo a quello oggetto del riepilogo stesso.

Se il dipendente possiede altri redditi, grava su di esso l'<u>obbligo</u> di presentare la dichiarazione dei redditi (<u>"modello 730"</u> o <u>"modello Unico"</u>) al fine di versare all'Erario la maggior imposta dovuta rispetto a quella trattenuta dal datore.

Se, al contrario, il dipendente ha sopportato oneri che danno diritto ad una riduzione del prelievo fiscale, ha <u>facoltà</u> di presentare la dichiarazione dei redditi per beneficiare di tale agevolazione.

Naturalmente, nella stessa dichiarazione possono coesistere sia altri redditi che oneri riduttivi dell'irpef.

Solo dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi, la ritenuta che ne deriva assume carattere definitivo.

Se non si posseggono altri redditi e non si hanno oneri da far valere, la dichiarazione dei redditi non va presentata e la "ritenuta d'acconto" si trasforma in ritenuta a saldo.

La non obbligatorietà di presentazione della dichiarazione non preserva il dipendente da verifiche a cura dell'Agenzia delle Entrate; infatti, il "sostituto d'imposta" trasmette annualmente alla predetta Agenzia il <u>"modello 770"</u>, una

speciale dichiarazione che ricomprende tutti i modelli CUD rilasciati ai dipendenti.

L'Agenzia delle Entrate ha così modo di controllare, attraverso una serie di incroci di dati, se la posizione del dipendente nei confronti del fisco sia corretta (ad esempio, se le detrazioni per carichi di famiglia – delle quali parleremo in seguito – siano o meno dovute).

Nel **Capitolo 1** si tratterà brevemente il tema di come venga calcolata l'Irpef sulle competenze mensili (e quindi sul "modello CUD"), per poi approfondire, nei successivi capitoli, la materia delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore dipendente può beneficiare in busta-paga.

# Capitolo 1 IL CALCOLO DELL'IRPEF MENSILE

Il vigente sistema di determinazione dell'Irpef è caratterizzato da:

- o cinque scaglioni di reddito a cui corrispondono altrettante aliquote d'imposta;
- o detrazioni d'imposta per familiari a carico, decrescenti all'aumentare del reddito complessivo;
- o detrazioni diversificate a seconda della tipologia di reddito (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa, altri redditi), anch'esse inversamente proporzionali al reddito complessivo.

#### I. ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

Gli scaglioni di reddito e le pertinenti aliquote d'imposta sono i seguenti:

REDDITO IMPONIBILE ANNUO	ALIQUOTA	IRPEF (LORDA) ANNUA
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%	€3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%	€6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	41%	€17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	€25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

#### II. DAL REDDITO COMPLESSIVO ALL'IRPEF NETTA


Ai fini della determinazione dell'Irpef sulle competenze fisse mensili e sul "modello CUD", occorre innanzitutto determinare il reddito imponibile (prima colonna della tabella della pagina precedente).

Per far ciò è sufficiente sottrarre dal reddito lordo le ritenute assistenziali e previdenziali ed eventuali altri oneri deducibili (ad esempio, ritenute per riscatti o ricongiunzioni) trattenuti in busta-paga.

Una volta quantificato il reddito imponibile ai fini Irpef, si ottiene l'**imposta** (**lorda**) applicando a questo importo le aliquote di cui a pag. 6.

Per giungere al prelievo Irpef effettivo (<u>imposta netta</u>), occorre poi diminuire l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per reddito di lavoro dipendente ed, eventualmente, per familiari a carico).

Schematizzando il percorso appena descritto:



Per il calcolo del'irpef mensile, basterebbe dividere per 12 gli importi annui riportati a pag. 6, ottenendo una tabella rapportata a mese.

Nella pratica, però, al fine di evitare il più possibile conguagli negativi di fine anno, dovuti al cumulo delle dodici mensilità con la tredicesima e con le competenze accessorie (cumulo che potrebbe far scattare l'aliquota superiore e che, comunque, ridurrebbe le agevolazioni fiscali legate alla tipologia di reddito ed al carico familiare), gli uffici amministrativi, anziché considerare l'effettivo imponibile mensile, preferiscono, generalmente e laddove sia possibile,

- ▶ prendere a riferimento l'intero reddito imponibile corrisposto al dipendente nell'anno precedente e su di esso calcolare i valori annui di imposta lorda e detrazioni;
  - dividere l'imposta e le detrazioni, così ottenute, per dodici;
  - ricavare l'irpef netta mensile dal confronto di questi due valori;
  - > sottrarre tale imposta netta all'imponibile mensile effettivo.


# Capitolo 2 LE DETRAZIONI MENSILI D'IMPOSTA A BENEFICIO DEL LAVORATORE DIPENDENTE

Il lavoratore dipendente può mensilmente godere di alcuni "sconti" che alleggeriscono il peso del prelievo fiscale in busta-paga.

Questi "sconti" assumono il nome di "<u>detrazioni d'imposta</u>" e si distinguono in:

- detrazioni d'imposta per lavoro dipendente;
- detrazioni d'imposta per familiari a carico.

Esse si suddividono, a loro volta, in:





#### Le detrazioni d'imposta per lavoro dipendente

Il meccanismo di calcolo dell'Irpef contempla, tra l'altro, come si è già accennato, un sistema di detrazioni d'imposta stabilite in misura diversa in funzione della tipologia di reddito posseduto (reddito derivante da lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa e così via).

In particolare, le detrazioni per lavoro dipendente spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi a **55.000 euro** di reddito annuo.

Per il calcolo della detrazione effettiva si assume come reddito di riferimento non la specifica categoria reddituale (non, quindi, il solo reddito di lavoro dipendente) ma l'intero reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili.

Occorre, però, tener presente che il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.

# Le detrazioni per i lavoratori dipendenti devono essere rapportate al periodo di lavoro espresso in giorni.

periodo di lavoro espresso ili giorni.
Le detrazioni di cui i lavoratori dipendenti possono fruire dal periodo d'imposta 2007 dipendono dal reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e sue pertinenze) e sono quelle indicate di seguito:
Con reddito complessivo fino a 8.000 euro:
euro.
Con reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 euro: 1.338 + ( 502 x
7.000 Il risultato derivante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,623381, il coefficiente da prendere in considerazione è 0,6233).
55.000 - reddito complessivo
Con reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 euro: 1.338 X
Anche in questo caso, Il risultato derivante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.
Se il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non oltrepassa i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente, ricavata come sopra, è aumentata dei seguenti importi:

I risultati così ottenuti vanno poi ragguagliati al periodo di lavoro prestato nell'anno.

oltre 23.000 e fino a 24.000 euro: 10 euro oltre 24.000 e fino a 25.000 euro: 20 euro oltre 25.000 e fino a 26.000 euro: 30 euro oltre 26.000 e fino a 27.700 euro: 40 euro oltre 27.700 e fino a 28.000 euro: 25 euro



#### Le detrazioni d'imposta per familiari a carico

I contribuenti che hanno familiari a carico usufruiscono di apposite detrazioni d'imposta.

I familiari per i quali si può godere delle detrazioni sono:

- **IL CONIUGE** non legalmente ed effettivamente separato;
- **T FIGLI** compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati:
- GLI ALTRI FAMILIARI (ma solo <u>se convivono con il contribuente</u> o se ricevono da lui un <u>assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria</u>).

Nella categoria degli "altri familiari" rientrano:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

PER ESSERE CONSIDERATO A CARICO, IL FAMILIARE DEVE POSSEDERE UN REDDITO NON SUPERIORE A 2.840,51 EURO ANNUI.

A questo proposito, è molto importante evidenziare che:

- ⇒ mentre il **reddito complessivo del contribuente** va assunto al lordo degli oneri deducibili ma <u>al netto</u> della rendita catastale dell'<u>abitazione principale</u> e delle relative pertinenze,
- ⇒ ai fini del **calcolo** del tetto **di 2.840,51 euro**, vanno considerate **anche la rendita dell'abitazione principale** e delle sue pertinenze.



Le detrazioni per i familiari a carico sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nell' anno.

Infatti, anche l'importo di queste detrazioni diminuisce con l'aumentare del reddito del contribuente, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a

- 95.000 euro per le detrazioni dei figli;
- 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

Come si è detto, il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico è pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

Proprio con riferimento al calcolo del tetto di 2.840,51 euro, è il caso di evidenziare che, oltre alla rendita dell'abitazione principale, vanno considerate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche/consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Vanno inoltre computati i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, dai lavoratori dipendenti che prestano l'attività in Paesi limitrofi o di frontiera (cosiddetti frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino.

Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell'anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.

#### **ATTENZIONE!!**

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) ha stabilito che i lavoratori dipendenti, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia nella busta paga, devono dichiarare "annualmente" al sostituto d'imposta di avervi diritto e indicare il codice fiscale delle persone per le quali intendono beneficiarne.

In mancanza di <u>richiesta annuale</u>, il datore cessa di riconoscere le detrazioni per familiari a carico.

Nelle prossime pagine di questo capitolo, verranno illustrate, nel dettaglio, le singole detrazioni per familiari a carico.



# La detrazione per il coniuge a carico

La detrazione per il coniuge a carico spetta anche se questi non convive con il contribuente o non risiede in Italia.

La detrazione spettante varia, come abbiamo visto, in funzione del reddito e, tranne che per una fascia, dipende da formule, proprio come nel caso delle detrazioni per lavoro dipendente: reddito complessivo Con reddito complessivo fino a 15.000 euro: ...... 800 - [110 x ( )] 15.000 Tale detrazione fissa di 690 euro aumenta se il reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze) è superiore a 29.000 euro ma non a 35.200 euro; questi gli incrementi: oltre 29.000 e fino a 29.200: euro 10 euro oltre 29.200 e fino a 34.700: euro 20 euro oltre 34.700 e fino a 35.000: euro 30 euro oltre 35.000 e fino a 35.100: euro 20 euro oltre 35.100 e fino a 35.200: euro 10 euro 80.000 - reddito complessivo Con reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 euro: 690 X 40.000 Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione

A pag. 15, verrà preso in considerazione il caso di assenza del coniuge in

sarà 0,5694).

presenza di figli.



#### La detrazione per i figli a carico

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Inoltre, così come per il coniuge, la detrazione spetta anche se i figli non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli a carico è stata fissata in varie misure:

Il figlio disabile è quello riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Le detrazioni sopra indicate sono **importi solo teorici**, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia **in funzione del reddito** in virtù della seguente formula:

detrazione teorica X 95.000 - reddito complessivo 95.000

Anche in questo caso:

- o il reddito va assunto al netto dell'abitazione principale e sue pertinenze;
- o Il coefficiente derivante dal rapporto va considerato nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.


Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

Per la corretta fruizione delle detrazioni relative ai figli a carico, occorre conoscere gli argomenti di cui ai seguenti punti:

- Come va ripartita la detrazione tra i genitori;
- Le regole per i figli in caso di separazione legale o divorzio;
- L'eventuale attribuzione al primo figlio della detrazione prevista per il coniuge;
- L'ulteriore detrazione a favore delle famiglie numerose.

#### COME VA RIPARTITA LA DETRAZIONE TRA I GENITORI

Dal 2007, la detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori come, invece, prevedeva il precedente ordinamento.



ripartizione al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

<u>In alternativa</u>, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire <u>tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato.</u>

Questa facoltà consente a quest'ultimo, nel caso di incapienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

È il caso di ricordare che l'incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda.

In queste situazioni, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi.

In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.



il genitore che ha a carico anche il coniuge, ha diritto al 100% della detrazione.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori anche nei seguenti altri casi:

- per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

#### LE REGOLE PER I FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE LEGALE O DIVORZIO

# → In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

• la detrazione per i figli a carico spetta, <u>in mancanza di accordo</u>,

#### al genitore affidatario;

• <u>se il genitore affidatario non può</u> fruire in tutto o in parte della detrazione, <u>per limiti di reddito</u>, la detrazione è assegnata per intero <u>all'altro genitore</u>.

Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione.

#### → Nel caso di affidamento congiunto o condiviso:

 la detrazione per i figli a carico è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del

#### 50% tra i genitori;

• se <u>uno dei genitori affidatari non può</u> fruire in tutto o in parte della detrazione, per <u>limiti di reddito</u>, la detrazione è assegnata per intero <u>al secondo genitore</u>.

Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa.

## ATTRIBUZIONE AL PRIMO FIGLIO DELLA DETRAZIONE PREVISTA PER IL CONIUGE

È prevista la possibilità di applicare per il primo figlio, **se più conveniente**, la detrazione prevista per il coniuge.

Si ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico (e, per gli altri figli, alla detrazione del 100% prevista per i figli a carico):

- quando l'altro genitore è deceduto;
- quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli;
- per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente.

In tutti i sopraelencati casi, il contribuente non deve essersi poi sposato o risposato, oppure, se risposato, deve essersi, in seguito, legalmente ed effettivamente separato.

#### LA DETRAZIONE PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

La Legge finanziaria 2008 ha introdotto, con effetto <u>DAL PERIODO D'IMPOSTA</u> <u>2007</u>, una specifica detrazione Irpef a favore delle famiglie in cui siano presenti

#### almeno quattro figli a carico.

La detrazione, che va ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste per ogni figlio a carico, è pari a

#### 1.200 euro

e deve essere ripartita, nella misura del

#### 50 per cento

tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori

in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO PER LE ORDINARIE DETRAZIONI per i figli a carico, i criteri di ripartizione indicati dalla norma

non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori.

Ovviamente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

La detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena, cioè:

- non dipende dal livello di reddito del beneficiario
- e non va ragguagliata al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa.

La nuova norma precisa inoltre che, qualora l'ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti per altri motivi, il contribuente ha diritto a un

# CREDITO DI AMMONTARE PARI ALLA QUOTA DELLA NUOVA DETRAZIONE CHE NON HA TROVATO CAPIENZA NELLA IMPOSTA DOVUTA.

Quindi, a differenza delle normali detrazioni che vengono - in tutto o in parte - perdute in caso di incapienza (si veda pag. 14), questa speciale detrazione può essere portata a credito per gli anni successivi.

Tale credito:

- è determinato nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico);
- può essere utilizzato sia in compensazione nel modello F24 o, a scelta del contribuente, computato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta successivo oppure chiesto a rimborso;
- è attribuito ai lavoratori dipendenti tramite sostituto d'imposta e va riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.



# La detrazione per gli altri familiari a carico


Come già illustrato a pag. 10, i familiari di questa categoria possono essere considerati a carico solo alle seguenti condizioni:

✓ devono **convivere** con il contribuente;

#### oppure

 devono <u>ricevere</u>, sempre dal contribuente in questione, <u>assegni alimentari non risultanti da provvedimenti</u> <u>dell'autorità giudiziaria.</u>

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro. Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo.



La detrazione per gli altri familiari a carico non può essere fruita in modo discrezionale ma deve essere ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

# Capitolo 3 <u>IL MODELLO DI RICHIESTA</u> DELLE DETRAZIONI MENSILI D'IMPOSTA

Come già evidenziato a pag. 11, la Legge finanziaria 2008 ha introdotto una importante novità in tema di **richiesta di detrazioni d'imposta per familiari a carico**, infatti:

- Fino al 31 dicembre 2007 la richiesta, dopo essere stata presentata per la prima volta, andava rinnovata solo in caso di modifiche delle condizioni
- Dal 1° gennaio 2008 la richiesta va rinnovata ogni anno anche se i presupposti per il godimento delle detrazioni sono gli stessi dell'anno precedente.

Quindi,

per poter beneficiare delle <u>detrazioni per i familiari</u> in busta-paga, <u>bisogna ripetere la domanda ogni anno</u>, anche se la situazione lavorativa e familiare del richiedente non si è modificata rispetto all'anno precedente.

di spettanza delle detrazioni.


-	e delle fin			Service Personale Tecoro	
	Dich	niarazione relativa alle de	trazioni sp	ettanti anno	
			Al		
II/La	sottoscritto/	a			
nato/				1111111111111	
	ente in				
via 🗆				100	
				n°	
stato	Codice fiscale				
	neitia proces		ce fiscale		
in se	rvizio pressi scrizione nº 13 del D.P.	l'ufficio ai fini di	quanto previsi	to dagli articoli 23 del D.P.R. n. 600/3	
in se con is 12 e segue	crizione nº 13 del D.P. enti detrazion	p l'ufficio ai fini di R. 917/86, e successive modifici d'imposta annue a decorrere da	quanto previsi azioni e integ I mese di	razioni <b>DICHIARA</b> di aver diritto a	
in se con is 12 e segue	scrizione nº 13 del D.P.	p l'ufficio ai fini di R. 917/86, e successive modifici d'imposta annue a decorrere da	quanto previsi azioni e integ I mese di	razioni DICHIARA di aver diritto a	
in se con is 12 e segue	crizione nº 13 del D.P. enti detrazion	p l'ufficio ai fini di R. 917/86, e successive modifici d'imposta annue a decorrere da	quanto previsi azioni e integ I mese di ul quale sara	razioni DICHIARA di aver diritto a  .  unno commisurate le detrazioni	
in secon is 12 e segue	no crizione nº 13 del D.P. enti detrazione detrazione detrazione del detrazione del del del del del del del del del de	p l'ufficio ai fini di R. 917/86, e successive modifici d'imposta annue a decorrere da Reddito complessivo s  Segnalazione del reddito complessivo corso, escluso il reddito dell'abitazione	quanto previsi azioni e integ Il mese di ul quale sara che si prevede principale.	razioni DICHIARA di aver diritto a  .  unno commisurate le detrazioni	
in sei	no crizione nº 13 del D.P. enti detrazione detrazione detrazione del detrazione del del del del del del del del del de	pl'ufficio ai fini di R. 917/86, e successive modificio di d'Imposta annue a decorrere da Reddito complessivo s Segnalazione del reddito complessivo corso, escluso il reddito dell'abitazione di complessivo dichiarato sarà presa in Responsabili del Trattamento Economico	quanto previsi azioni e integ I mese di ul quale sara che si prevede principale.	Inno commisurate le detrazioni	
in sei	20 adro A  Denti detrazion  Duadro A  Denti del un red  Denti del	pl'ufficio ai fini di R. 917/86, e successive modificio di d'Imposta annue a decorrere da Reddito complessivo s Segnalazione del reddito complessivo corso, escluso il reddito dell'abitazione di complessivo dichiarato sarà presa in Responsabili del Trattamento Economico	quanto previsi azioni e integ il mese di  ul quale sara  che si prevede principale.  considerazione,	inno commisurate le detrazioni di percepire nell'anno in in via presuntiva, il reddito di lavoro dipend	
in secon is 12 e segue	ecrizione nº 13 del D.P. enti detrazion  Quadro A  Control di un red enza di un red esto dagli Uffici	ai fini di R. 917/86, e successive modific ni d'imposta annue a decorrere da  Reddito complessivo s  Segnalazione del reddito complessivo corso, escluso il reddito dell'abitazione  ilito complessivo dichiarato sarà presa in Responsabili del Trattamento Economico	quanto previsi azioni e integ il mese di  ul quale sara  che si prevede principale.  considerazione,	inno commisurate le detrazioni di percepire nell'anno in in via presuntiva, il reddito di lavoro dipend dipendente e assimilato trazioni art. 13 TUIR)	
in secon is 12 e segue	contisione no	ai fini di R. 917/86, e successive modific ni d'imposta annue a decorrere da  Reddito complessivo s  Segnalazione del reddito complessivo corso, escluso il reddito dell'abitazione  ilito complessivo dichiarato sarà presa in Responsabili del Trattamento Economico	quanto previstazioni e integal mese di	inno commisurate le detrazioni di percepire nell'anno in in via presuntiva, il reddito di lavoro dipend dipendente e assimilato trazioni art. 13 TUIR)	
in secon is segmental to a segmental	contisione n° 13 del D.P. 13 del D.P. 20 d	ai fini di R. 917/86, e successive modific ni d'imposta annue a decorrere da  Reddito complessivo s  Segnalazione del reddito complessivo corso, escluso il reddito dell'abitazione dito complessivo dichiarato sarà presa in Responsabili del Trattamento Economico  Diritto detrazion  Detrazione per lavoro dipendente e ass	quanto previstazioni e integal mese di	Inno commisurate le detrazioni di percepire nell'anno in in via presuntiva, il reddito di lavoro dipend dipendente e assimilato trazioni art. 13 TUIR)  carico  Codice Fiscale -	
in secon is segmental to a segmental	contisione no	ai fini di R. 917/86, e successive modific ni d'imposta annue a decorrere da  Reddito complessivo s  Segnalazione del reddito complessivo corso, escluso il reddito dell'abitazione dito complessivo dichiarato sarà presa in Responsabili del Trattamento Economico  Diritto detrazion  Detrazione per lavoro dipendente e ass	quanto previstazioni e integal mese di	Inno commisurate le detrazioni di percepire nell'anno in in via presuntiva, il reddito di lavoro dipend dipendente e assimilato trazioni art. 13 TUIR)  carico  Codice Fiscale -	

La domanda deve contenere una serie di indicazioni la cui assenza comporta il mancato riconoscimento del beneficio (ad esempio, occorre indicare il codice fiscale delle persone per le quali si intende usufruire delle detrazioni).

garantire la corretta formulazione dell'istanza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha predisposto un modello da compilarsi, con esclusione di ogni altra forma di richiesta. dei a cura dipendenti il cui cedolino è prodotto dallo stesso MEF. Tra costoro, rientrano i

dipendenti civili dell'Amministrazione Difesa in servizio presso "Enti Centrali".

Al fine di disciplinare il notevole flusso di domande che annualmente dovranno pervenire alla Direzione Generale per il Personale Civile, e per garantire la puntuale attribuzione in busta-paga delle detrazioni richieste, si rende necessario indicare le modalità e i tempi di trasmissione che dovranno essere osservati:




dovranno presentare le proprie domande alle rispettive

#### Segreterie del Personale

che dovranno provvedere a raccoglierle per poi trasmetterle (nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali),

in unico invio, alla



#### 12<sup>^</sup> Divisione di Persociv

con relativo elenco in duplice copia, per il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione.

Per ragioni di celerità si ritiene opportuna una consegna "a mano" tramite un incaricato di ciascun Ente.


Circa la tempistica,

per quanto concerne le richieste di detrazioni relativa al **2008** 

i modelli dovranno pervenire alla citata 12<sup>^</sup> Divisione entro il <u>30 settembre 2008</u>.

La mancata presentazione comporterà l'interruzione del riconoscimento di tutte le detrazioni ed il recupero di quelle già attribuite nel corso del 2008.

Per quanto, invece, riguarda le richieste di detrazioni relative al 2009 e a ciascun anno successivo



i modelli dovranno pervenire, sempre alla 12<sup>^</sup> Divisione, entro il **31 marzo** di ogni anno per il quale si richiedono le detrazioni.

Anche per questi ulteriori anni, l'assenza della richiesta comporterà la privazione di ogni detrazione per familiari a carico.

Le modalità e i tempi di trasmissione indicati nella pagina precedente si riferiscono, ovviamente, al solo appuntamento annuale nel quale un gran numero di dipendenti presenterà la richiesta di routine (quella, cioè, finalizzata a non perdere le detrazioni già presenti sul cedolino).

Se, invece, il singolo dipendente dovrà presentare la domanda

- per beneficiare per la prima volta delle detrazioni per i familiari
- o per segnalare una modifica che comporti una variazione nel godimento delle detrazioni già presenti in busta-paga (ad es. nascita di un figlio, separazione dal coniuge, ecc.),

la richiesta potrà, a meno di diversa indicazione da parte della propria Segreteria del Personale, essere presentata anche direttamente a Persociv.

Tale presentazione potrà avvenire in qualsiasi momento dell'anno così da consentire tempestivamente al dipendente di beneficiare della detrazione o, viceversa, di interromperne la fruizione.



#### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le detrazioni per i familiari di cui all'art. 12 (ex 13) del TUIR sono riconosciute dal sostituto d'imposta se voratore dipendente dichiara annualmente di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza, il codice fiscale de oggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni ed impegnandosi a comunicare tempestiva

Coniuge a carico – si considera a carico il coniuge <u>non legalmente ed effettivamente separato</u> che no possieda <u>redditi complessivi</u>, per l'anno in corso, superiori a € 2.840,51 annui <u>al lordo degli oneri deducibili</u>. Ai soli fir della detrazione per carichi di famiglia, si considerano inoltre rilevanti alcuni redditi non compresi nel reddit

- retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, retribuzioni corrisposte dalla Santa sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli ent centrali della Chiesa Cattolica.
- Redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi, in via continuativa come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti resi del conluge può anche essere no convivente e può risiedere all'estero.

  Il conluge può anche essere non convivente e può risiedere all'estero.

Figli a carico – si considerano figli a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidi affiliati che non abbiano redditi propri superiori a  $\in$  2.840,51 annul. I figli possono anche essere non conviver ossono risiedere all'estero

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento conglunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario, in caso di affidamento congiunto, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito. Ia detrazione è ascapata nei richa al coprodel consistero. Questivibre medici della detrazione, per limiti di reddito. Ia detrazione è ascapata nei richa al coprode consistero. Questivibre medici per la consistero. iffidatario , in caso di affidamento congiunto, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di eddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è enuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento conglunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Secondo i principi generali, la detrazioni per ciascun figlio di età inferiore a tre anni spetta dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste e complete sino al mese in cui le lesse cessano, pertanto sarà applicato a sino al mese in cui viene compiuto il terzo anno di età.

I figli portatori di handicap sono riconosciuti tali secondo il disposto dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,

Altri familiari a carico - si considerano a carico, sempre che siano conviventi con il dipendente ercepiscano assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e non possiedano reddit opri superiori a € 2.840.51 annui:


- nancanza di figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi (perché deceduti), i discendenti prossimi, ar naturali, quali ad esempio i nipoti nei confronti del nonno
- I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali ad esempio i nonni Gli adottant

- i aductiona gneri e le nuore fratelli e le sorelle, germani o unilaterali (con precedenza dei germani sugli unilaterali)

Il modello approntato dal MEF è corredato di esaustive istruzioni alla compilazione. Tuttavia, allo scopo di sciogliere eventuali dubbi legati a specifiche questioni, vengono offerte, al capitolo 4, istruzioni integrative.

# Capitolo 4 ISTRUZIONI INTEGRATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI RICHIESTA DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

1) ANNO PER IL QUALE SI CHIEDE DI BENEFICIARE DELLE DETRAZIONI:



# Non indicare anni precedenti a quello in corso al momento della presentazione del modello

(tuttavia, come viene precisato al successivo punto **A**), entro il 12 gennaio, è ancora possibile segnalare l'anno precedente).

Infatti, le detrazioni di cui si può chiedere di beneficiare in busta-paga non possono mai riguardare anni precedenti.



Come usufruire, allora, delle detrazioni di cui ci si è dimenticati di fare richiesta negli anni passati?





A) Si può ugualmente compilare il modello facendolo pervenire alla 12<sup>^</sup> Divisione di Persociv entro il 12 gennaio ed indicando, appunto, l'anno appena trascorso.

In questo modo, è possibile recuperare le detrazioni dell'anno precedente in occasione del conguaglio fiscale che viene operato sulla mensilità di febbraio di ogni anno.

- B) Se non si è fatto in tempo a presentare il modello entro il 12 gennaio, <u>si</u> <u>possono recuperare le detrazioni con la dichiarazione dei redditi</u> (modello 730 o modello "Unico") che si può fare anche soltanto per questo motivo.
- C) <u>Se pure in dichiarazione dei redditi c'è stata la dimenticanza</u>, si può rimediare nei seguenti modi:

#### <u>Se si è presentato</u> <u>il modello 730</u>

<u>Nel caso sia stato presentato il</u> <u>modello "Unico"</u>



si può, entro il 25 ottobre dello stesso anno, presentare un

#### modello 730 integrativo

ad un CAF (anche se il primo modello 730 era stato presentato direttamente al datore di lavoro) con rimborso sul cedolino del successivo mese di dicembre;

oppure



si può presentare un modello "Unico"

(cioè, l'ex modello 740) all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dello stesso anno (se la presentazione avviene tramite ufficio postale) oppure entro il successivo 31 luglio (in caso di presentazione in via telematica).

se lo si è già trasmesso all'Agenzia delle Entrate e ci si accorge della dimenticanza prima dell'ultimo giorno utile per la sua presentazione (30 giugno o 31 luglio), si può trasmettere, sempre all'Agenzia, un modello

"Correttivo nei termini":



se i predetti termini di invio sono già scaduti, si può presentare una

"Dichiarazione integrativa". entro i termini di trasmissione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.

<u>Nota:</u> le scadenze indicate in questo prospetto sono quelle relative alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2008. Nei prossimi anni queste date potrebbero subire delle modifiche che potranno, comunque, essere facilmente rilevate dalla lettura delle istruzioni alla compilazione dei futuri modello 730 e modello "Unico".

- D) Se <u>tutti i termini per correggere la dichiarazione dei redditi sono scaduti</u> oppure
  - la dichiarazione non è stata affatto presentata,

si può avanzare <u>istanza di rimborso da trasmettere all'Agenzia</u> delle Entrate entro 48 mesi dalla data del versamento/prelievo dell'IRPEF più elevata a causa del mancato calcolo delle detrazioni che, appunto, si richiedono.



E) Se le detrazioni non godute sono relative a due anni precedenti, si può, se ricorrono le condizioni illustrate al precedente punto C), presentare una dichiarazione integrativa al modello "Unico". In tutti gli altri casi, si può presentare

l'<u>istanza di cui al punto **D**).</u>



Il beneficio che non competeva <u>DEVE</u> essere restituito, con una delle seguenti modalità:

La restituzione delle detrazioni non spettanti avviene con <u>tempi e forme</u> in gran parte coincidenti con quelli <u>già descritti nei precedenti punti da A) ad E)</u> a proposito del rimborso delle detrazioni non godute. Con riferimento ad ognuno di questi punti, quindi, <u>si evidenziano</u>, nelle due prossime pagine, <u>le sole differenze negli adempimenti</u>:



#### Se la restituzione riguarda l'anno precedente

- **A bis**) Nessuna differenza rispetto al punto **A**). Le detrazioni percepite e non dovute sono addebitate sulla mensilità di febbraio **SENZA SANZIONI**.
- **B** bis) Tutto come al punto **B**). Non sono previste sanzioni.
- **C bis**) Se anche sulla dichiarazione dei redditi si è indicato di godere del beneficio al quale, invece, non si aveva diritto, allora:

#### <u>Se si è presentato il</u> <u>mode<mark>llo 730</mark></u>



non si può ricorrere al modello 730 integrativo (di cui ci si può avvalere solo per ottenere un rimborso)

ma



si deve


obbligatoriamente presentare il **modello "Unico!"** (entro il 30 giugno o il 31 luglio) e versare la somma di

NON SONO CONTEMPLATE
SANZIONI.

cui si è impropriamente goduto.

Nei riquadri posti a chiusura dei punti **D bis**) ed **E bis**) sono riportate le misure delle sanzioni in vigore nel 2008.

# Nel caso sia stato presentato il modello "Unico"



se lo si è già trasmesso all'Agenzia delle Entrate e ci si accorge dell'errore prima dell'ultimo giorno utile per la sua presentazione (30 giugno o 31 luglio), si può trasmettere, sempre all'Agenzia, un modello

"Correttivo nei termini";

#### NON SI APPLICANO SANZIONI.

se i predetti termini di invio sono già scaduti, si può presentare una "Dichiarazione integrativa" (comunemente conosciuta come

"Ravvedimento operoso")
entro i termini di trasmissione
della dichiarazione dei redditi
dell'anno successivo.

E' necessario, però, che gli errori della dichiarazione non siano già stati contestati e che comunque non siano già iniziate ispezioni, verifiche o qualsiasi altra attività di accertamento.

E' PREVISTA UNA SANZIONE RIDOTTA DEL 20% RISPETTO ALLA MISURA PIENA, NONCHÉ L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI.



#### Se la restituzione riguarda due o più anni precedenti

**D** bis) Se le detrazioni indebitamente godute sono relative a due anni precedenti, ci si può, se ricorrono le condizioni illustrate al precedente punto c) bis, avvalere del "Ravvedimento operoso".

Nel caso siano scaduti anche i termini di presentazione del "Ravvedimento operoso", si può ricorrere alla



#### "Dichiarazione integrativa in aumento".

Questa dichiarazione può essere utilizzata entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della dichiarazione contenente gli errori.

#### VIENE IRROGATA LA SANZIONE PIENA OLTRE GLI INTERESSI LEGALI,

per questo motivo può essere utilizzata anche nel caso siano già iniziate procedure di accertamento.

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la

#### SANZIONE DAL CENTO AL DUECENTO PER CENTO

della maggiore imposta o della differenza del credito.

La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte

#### INDEBITE DETRAZIONI D'IMPOSTA,

ovvero indebite deduzioni dall'imponibile,

#### **ANCHE SE**

#### ESSE SONO STATE ATTRIBUITE IN SEDE DI RITENUTE ALLA FONTE.

**E bis**) Nel caso non si regolarizzi affatto la propria posizione, omettendo di presentare la dichiarazione dei redditi, sono previste le seguenti sanzioni:

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la <u>SANZIONE DAL CENTOVENTI AL DUECENTOQUARANTA PER CENTO</u> dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032.

#### 2) RILEVAZIONE DEL "NUMERO DI ISCRIZIONE":



# Il numero di iscrizione è quello indicato sul cedolino alla voce "N. Partita".



2

E se il richiedente è un neo-amministrato da Persociv e non ha ancora ricevuto il suo primo cedolino?



In questo caso, il campo relativo al n° di iscrizione non deve essere compilato.

#### 3) MESE DI DECORRENZA DELLE DETRAZIONI:

12 e 13 del D.P.R. 917/86, e successive modificazioni e integrazioni **DICHIARA** di aver diritto alle seguenti detrazioni d'imposta annue a decorrere dal mese di

#### Indicare solo il mese [dal momento che

l'anno è già stato segnalato nella sezione di cui al paragrafo 1).

A pag. 18 si è già illustrato l'intervento operato dalla Legge finanziaria 2008 in ordine alla richiesta delle detrazioni d'imposta. Tuttavia, si ritiene opportuno ribadirne il contenuto cosi da consentire la lettura di questo capitolo anche in maniera avulsa dal resto della dispensa:

- Fino al 31 dicembre 2007 \( \subseteq \) la richiesta dopo essere stata presentata per la prima volta, andava rinnovata solo in caso di modifiche delle condizioni di spettanza delle detrazioni.

Quindi,

per poter beneficiare delle detrazioni per i familiari in busta-paga, <u>bisogna ripetere la domanda ogni anno</u>, anche se la situazione lavorativa e familiare del richiedente non si è modificata rispetto all'anno precedente.

#### Perciò:

• <u>Se il dipendente presenta la richiesta annuale di routine,</u> (cioè, le detrazioni che si richiedono sono le stesse già in godimento in busta-paga),

il mese da indicare è GENNAIO.

- Se, invece, la richiesta viene presentata
  - per beneficiare <u>per la prima volta</u> delle detrazioni per i familiari
  - o perché <u>le condizioni di fruizione</u> delle detrazioni <u>sono variate</u> rispetto a quelle che ne hanno originato il godimento in busta-paga (ad es. nascita di un figlio, separazione dal coniuge, ecc.),

bisogna indicare il MESE DA CUI DECORRE LA NUOVA CONDIZIONE.

**?** 

Un dipendente ha la moglie fiscalmente a carico da gennaio.

Quest'ultima, però, il 5 ottobre comincia a lavorare; il dipendente perde la detrazione "per coniuge a carico" da ottobre?

No! Per stabilire se un familiare può essere considerato a carico, occorre prendere in considerazione il reddito realizzato dal familiare stesso nel corso dell'intero anno, a prescindere dal numero di mesi durante i quali è stato conseguito

(perciò, ad esempio: se mio figlio, che non possedeva alcun reddito, comincia a lavorare a dicembre ed in quel solo mese guadagna più di  $\in$  2.840,51 al lordo dell'irpef, io non posso godere della detrazione per figlio a carico per 11 mesi ma perdo il diritto al beneficio per l'intero anno). Per rispondere alla domanda, quindi,

se il reddito da lavoro, conseguito dalla moglie da ottobre a dicembre, considerato al lordo dell'irpef e sommato ad eventuali altri redditi già posseduti (compreso quello derivante dal possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze) supera €2.840,51, la detrazione per il coniuge viene persa per l'intero anno.

Se, viceversa, la moglie totalizza un reddito annuo inferiore al predetto limite di €2.840,51, potrà essere portata a carico per l'intero anno anche se ha lavorato per un certo numero di mesi.

Ad un dipendente nasce un figlio il 31 maggio; da quando può godere della detrazione "per figlio a carico"?

Le detrazioni per carichi di famiglia competono per mesi interi (e mai per frazione di mese). Esse spettano dal 1° giorno del mese durante il quale sorge la condizione per poterne godere, quindi: il dipendente ha diritto alla detrazione a decorrere dal 1° maggio.

Un dipendente ha la suocera a carico che viene a mancare il 1° settembre; fino a quando può godere della detrazione "per altri familiare a carico"?

Il diritto a beneficiare delle detrazioni per familiari a carico cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui vengono meno le condizioni per poterne godere. Ne consegue che: il dipendente ha diritto alla detrazione fino al 30 settembre.

#### 4) REDDITO COMPLESSIVO PREVISTO:

Quadro A	Reddito complessivo sul quale saranno commisurate le detrazion
	Segnalazione del reddito complessivo che si prevede di percepire nell'anno in corso, escluso il reddito dell'abitazione principale.

#### Quantificare il reddito sul quale calcolare le detrazioni.

Come è già stato illustrato alle pagg. 9 ed 11, le detrazioni d'imposta vengono commisurate al reddito complessivo e decrescono a mano a mano che tale reddito aumenta.

Per reddito complessivo si intende il reddito al lordo degli oneri deducibili.

Bisogna comunque tener presente che **alcuni oneri deducibili non devono essere considerati** per la determinazione del reddito complessivo utile ai fini del calcolo delle detrazioni; si tratta, nello specifico:

- del reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale e delle eventuali relative pertinenze (tale reddito, infatti, costituisce onere interamente deducibile annullando, di fatto, se stesso);
- di quegli oneri che il datore di lavoro (in qualità di sostituto d'imposta) ha già portato in diminuzione del reddito di lavoro e la cui sottrazione, quindi, ha concorso ad originare il "reddito di lavoro dipendente". Fra tali oneri rientrano, ad esempio, le ritenute assistenziali e previdenziali, i riscatti e le ricongiunzioni trattenuti in busta -paga.

Ne consegue che

il reddito complessivo da segnalare ai fini del calcolo delle detrazioni deve essere così desunto a seconda che si sia presentato il mod.730 o il mod. Unico, oppure che non sia stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi:


#### DALL'ULTIMO MODELLO 730 PRESENTATO

	ACIN (LEDVIII		,00	,00	
CAL	COLO DELL'IRPEF	1 DICHIARANTE	2	CONIUGE 3	TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	21.450	.00	,00	**************************************
7	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	1.200	.00	,00	
8	ONERI DEDUCIBILI		.00	.00	
9	REDDITO IMPONIBILE		.00	.00	
10	Compansi per attività sportive dilattantistiche con sitanuta a titale d'impacta		00	20	

prendere il reddito complessivo e sottrarvi, se presente, la deduzione per abitazione principale €21.450 - €1.200 = €20.250

#### **OPPURE**

#### DALL'ULTIMO MODELLO UNICO PRESENTATO



prendere il reddito complessivo e sottrarvi, se presente, la deduzione per abitazione principale €21.450 – €1.200 = €20.250

#### SE, INVECE, NON SI E' AVUTO L'OBBLIGO NE' L'INTERESSE A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI



#### DALL'ULTIMO CUD RICEVUTO

PARTE B - DATI FISCALI DATI PER LA EVEN	ITUALE COMPILAZIONE	DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	
Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione (Art.13 commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir)	21.450.49	Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione (Art. 13, comma. 5 Tuir)	(2)
Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente (Art.13 commi 1, 2, 3 e 4 del Tuir)	(3)	Ritenute Irpef (di cui (14) sospese )	(5)

prendere l'importo segnalato al punto (1) del CUD e sottrarvi, se si possiede, la rendita dell'abitazione principale e della/e relativa/e pertinenza/e.

Le rendite dei fabbricati si possono evincere, ad esempio, dai relativi certificati catastali e devono essere rivalutate del 5%. Quindi:

**€21.450,49** – **€1.200** = **€20.250,49** 

l'importo così ottenuto deve essere portato all'unità di euro secondo le ordinarie regole di arrotondamento (per eccesso, se il primo decimale è un 5, o per difetto, se il primo decimale è pari a 4)

Comunque, in caso di mancato arrotondamento, provvederà ad effettuarlo direttamente la 12^ Divisione di Persociv.

#### 5) RICHIESTA DELLA DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE:

Quadro B	Diritto detrazione per lavoro dipendente e assimilato
	Detrazione per lavoro dipendente e assimilato <sup>1</sup> (altre detrazioni art. 13 TUIR)
1	

# La detrazione per lavoro dipendente è riconosciuta da Persociv anche in assenza di una specifica richiesta da parte dell'amministrato.

Se il modello di richiesta di detrazioni non viene presentato affatto, la detrazione per lavoro dipendente viene commisurata al reddito presente al punto (1) dell'ultimo CUD rilasciato.

Se un lavoratore dipendente percepisce anche una pensione di reversibilità, può cumulare le detrazioni per lavoro dipendente con quelle per redditi di pensione?


No! In presenza di più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili e il contribuente può avvalersi di quello più conveniente.

#### 6) SEGNALAZIONE DI FAMILIARI A CARICO:



Leggere le domande e le risposte di questa pagina e quelle di pag. 28. Per ulteriori approfondimenti vedere quanto illustrato nel capitolo 2 a proposito dei familiari a carico.

#### **6A) CONIUGE E FIGLI A CARICO:**




Ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.



Un dipendente ha il coniuge che possiede un reddito inferiore ad €2.840,51 annui e che però, pur non essendo legalmente separato o divorziato, non convive con il dipendente stesso. Tale coniuge può essere consideraro a carico?



Un dipendente ha un figlio che non possiede redditi ma che risiede all'estero. Il figlio in questione può essere consideraro a carico?



Un dipendente ha un figlio che non possiede redditi ma che ha superato i 26 anni e non studia. Questo figlio può essere ugualmente considerato a carico?

I riferimenti ai 26 anni ed alla qualità di studente sono ormai superati da anni. La normativa attualmente in vigore prevede che la detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

#### **6B) ALTRI FAMILIARI A CARICO:**

Familiari indicati nell'art. 433 C.C.		Codice Fiscale-	Indicare la % a carico		
N° Familiari	Cognome e Nome	Data di nascita	50	100	altra
1° Familiare					
2° Familiare					
3° Familiare					

Un dipendente ha un genitore che, di fatto, mantiene. Questo genitore, che non convive con il figlio, può essere consideraro a carico?

No! Un parente che rientri nella categoria degli "altri familiari" può essere considerato a carico solo se convive con il contribuente o se riceve da lui (non semplicemente di fatto ma in modo comprovabile) un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (cioè, elargito spontaneamente e non per imposizione di un giudice).

#### 7) SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

Il/la sottoscritto/a dichiara che il reddito percepito da ciascuno dei familiari a carico non è superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art.1, comma 2 del Dlgs. N. 471/97 e successive integrazioni e modificazioni, in caso di dichiarazioni non veritiere, e <u>si impegna a comunicare</u> tempestivamente con specifica dichiarazione personale al competente Ufficio responsabile del

### trattamento economico il verificarsi di condizioni che comportino variazione alla detrazione d'imposta in godimento.

Il/la sottoscritto/a prende atto, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 sul trattamento dei dati personali, che i dati contenuti nella presente autocertificazione verranno trattati prevalentemente con procedure informatizzate e potranno essere forniti ad altri organismi pubblici (ad esempio Comuni, INPS) per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali.

Data / /	
	Firma per esteso

<u>Firmare in maniera leggibile.</u> L'assenza di sottoscrizione comporta la mancata considerazione di quanto dichiarato.

# PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO O AL PROPRIO UFFICIO DI SERVIZIO La sua estesa firma è stata apposta in presenza del funzionario addetto Sig. Firma per esteso del pubblico ufficiale (in caso di presentazione all'Ufficio di servizio apporre il timbro dell'Ufficio)

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, alle dichiarazioni non sottoscritte in presenza del funzionario addetto deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di identità valido del dichiarante che sottoscrive la dichiarazione.

Si rimarca che le due modalità sono alternative.

#### 8) Presentazione del modello:

Il modello deve essere presentato

- Per le DPSV
  - alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari che amministra la partita di stipendio;
  - oppure, al proprio ufficio di servizio per il successivo inoltro alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari;
  - oppure, trasmesso per posta alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari.
- Per le Amministrazioni Centrali
  - all'Ufficio dell'amministrazione che gestisce gli stipendi.

Nel capitolo 3 sono già stati indicati le modalità ed i tempi di trasmissione del modello che, comunque, vengono in questa sede ribaditi al fine di CONSENTIRE LA LETTURA DI QUESTE ISTRUZIONI INTEGRATIVE ANCHE SEPARATAMENTE DAL RESTO DELLA DISPENSA.

# Gli amministrati

dovranno presentare le proprie domande alle rispettive

#### Segreterie del Personale

che dovranno provvedere a raccoglierle per poi trasmetterle (nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali),

in unico invio, alla



#### 12<sup>^</sup> Divisione di Persociv

con relativo elenco in duplice copia, per il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione.

Per ragioni di celerità si ritiene opportuna una consegna "a mano" tramite un incaricato di ciascun Ente.

#### Circa la tempistica,

per quanto concerne le richieste di detrazioni relativa al 2008

i modelli dovranno pervenire alla citata 12<sup>^</sup> Divisione entro il **30 settembre 2008**.

La mancata presentazione comporterà l'interruzione del riconoscimento di tutte le detrazioni ed il recupero di quelle già attribuite nel corso del 2008.

Per quanto, invece, riguarda le richieste di detrazioni relative al 2009 e a ciascun anno successivo

i modelli dovranno pervenire, sempre alla 12<sup>^</sup> Divisione entro il <u>31 marzo</u> di ogni anno per il quale si richiedono le detrazioni.

Anche per questi ulteriori anni, l'assenza della richiesta comporterà la privazione di ogni detrazione per familiari a carico.

Le modalità e i tempi di trasmissione indicati nella pagina precedente si riferiscono, ovviamente, al solo appuntamento annuale nel quale un gran numero di dipendenti presenterà la richiesta di routine (quella, cioè, finalizzata a non perdere le detrazioni già presenti sul cedolino).

Se, invece, il singolo dipendente dovrà presentare la domanda

- per beneficiare per la prima volta delle detrazioni per i familiari
- o per segnalare una modifica che comporti una variazione nel godimento delle detrazioni già presenti in busta-paga (ad es. nascita di un figlio, separazione dal coniuge, ecc.),

la richiesta potrà, a meno di diversa indicazione da parte della propria Segreteria del Personale, essere presentata anche direttamente a Persociv.

Tale presentazione potrà avvenire in qualsiasi momento dell'anno così da consentire tempestivamente al dipendente di beneficiare della detrazione o, viceversa, di interromperne la fruizione.







Dichiarazione relativa alle detrazioni spettanti anno							
Il/La sottoscritto/a nato/a a residente in via stato civile in servizio presso con iscrizione n° [12 e 13 del D.P.R.]	Al	dagli articoli 23 del D.P.R. n. 600/73, e zioni <b>DICHIARA</b> di aver diritto alle					
O dwa A							
Quadro A	Reddito complessivo sul quale saran						
	Segnalazione del reddito complessivo che si prevede di corso, escluso il reddito dell'abitazione principale.	percepire nell'anno in					
In assenza di un reddito complessivo dichiarato sarà presa in considerazione, in via presuntiva, il reddito di lavoro dipendente corrisposto dagli Uffici Responsabili del Trattamento Economico							
Quadro B	Diritto detrazione per lavoro d	lipendente e assimilato					
	Detrazione per lavoro dipendente e assimilato¹ (altre detrazioni art. 13 TUIR)						
Quadro C	C Familiari a carico						
	Cognome e Nome	Codice Fiscale - Data di nascita					
Coniuge							

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La casella va sempre barrata perché si tratta delle detrazioni spettanti al lavoratore in funzione del rapporto in corso. Se il lavoratore contemporaneamente ha due rapporti di lavoro è opportuno richiedere la detrazione solo a uno dei due datori di lavoro



Nº Figli	Cognome e Nome		Codice Fiscale - Data di nascita	Iº figlio in mancanza del coniuge²	Indicar a ca	rico	Indicare se disabile <sup>3</sup>	
1º Figlio								
2º Figlio								
3º Figlio								
4º Figlio								
5º Figlio								
6º Figlio								
Familiari indicati nell'art. 433 C.C.		Codice Fiscale- Data di nascita		Indicare la % a carico				
Nº Familia	ri Cognome e Nome		Data di Hascita		50	100	altra	
1º Familiai	re	10 to 1						
2º Familiai	re							
3º Familiaı	re							

Il/la sottoscritto/a dichiara che il reddito percepito da ciascuno dei familiari a carico non è superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art.1, comma 2 del DIgs. N. 471/97 e successive integrazioni e modificazioni, in caso di dichiarazioni non veritiere, e si impegna a comunicare tempestivamente con specifica dichiarazione personale al competente Ufficio responsabile del

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Barrare la casella in caso di nucleo familiare composto da un solo genitore (si tratta dei casi di morte o mancato riconoscimento del figlio da parte dell'altro coniuge) affinché egli riconosca al primo figlio una detrazione maggiore. <sup>3</sup> Figli portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n°104.





# trattamento economico il verificarsi di condizioni che comportino variazione alla detrazione d'imposta in godimento.

Il/la sottoscritto/a prende atto, ai sensi dell'art. 10 della Legadati contenuti nella presente autocertificazione verranno trattati potranno essere forniti ad altri organismi pubblici (ad esempio Confinalità istituzionali.	prevalentemente con procedure informatizzate e
Data / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
	Firma per esteso
PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO O A	AL PROPRIO UFFICIO DI SERVIZIO  presenza del funzionario addetto Sig.
Firma per esteso del pubblico ufficiale	( )
(in caso di presentazione all'Ufficio di servizio a	apporre il timbro dell'Ufficio)
Il modello deve essere presentato	

- Per le DPSV
  - alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari che amministra la partita di stipendio;
  - oppure, al proprio ufficio di servizio per il successivo inoltro alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari;
  - oppure, trasmesso per posta alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari.
- 😍 Per le Amministrazioni Centrali
  - all'Ufficio dell'amministrazione che gestisce gli stipendi.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, alle dichiarazioni non sottoscritte in presenza del funzionario addetto deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di identità valido del dichiarante che sottoscrive la dichiarazione.





#### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Le detrazioni per i familiari di cui all'art. 12 (ex 13) del TUIR sono riconosciute dal sostituto d'imposta se il lavoratore dipendente dichiara annualmente di avervi diritto, indicando le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni ed impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

**Coniuge a carico** – si considera a carico il coniuge <u>non legalmente ed effettivamente separato</u>che non possieda <u>redditi complessivi</u>, per l'anno in corso, superiori a € 2.840,51 annui <u>al lordo degli oneri deducibili</u>. Ai soli fini della detrazione per carichi di famiglia, si considerano inoltre rilevanti alcuni redditi non compresi nel reddito complessivo:

- retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, retribuzioni corrisposte dalla Santa sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.
- Redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti resi del coniuge può anche essere non convivente e può risiedere all'estero.

Il coniuge può anche essere non convivente e può risiedere all'estero.

**Figli a carico** – si considerano figli a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati che non abbiano redditi propri superiori a € 2.840,51 annui. I figli possono anche essere non conviventi e possono risiedere all'estero.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario , in caso di affidamento congiunto, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Secondo i principi generali, la detrazioni per ciascun figlio di età inferiore a tre anni spetta dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste e complete sino al mese in cui le stesse cessano, pertanto sarà applicato a sino al mese in cui viene compiuto il terzo anno di età.

I figli portatori di handicap sono riconosciuti tali secondo il disposto dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

**Altri familiari a carico** – si considerano a carico, sempre che siano conviventi con il dipendente ovvero percepiscano assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e non possiedano redditi propri superiori a € 2.840,51 annui:

- In mancanza di figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi (perché deceduti), i discendenti prossimi, anche naturali, quali ad esempio i nipoti nei confronti del nonno
- I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali ad esempio i nonni
- Gli adottanti
- I generi e le nuore
- I fratelli e le sorelle, germani o unilaterali (con precedenza dei germani sugli unilaterali)
- Il coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato.